

R.G. n. 6968-2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6968/2020 promossa da:

- rappresentata e difesa dall'avv

Contro

BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A. – rappresentata e difesa dall'a

Oggetto: Contratti bancari;

LA CAUSA

LA VICENDA PROCESSUALE

La sig.ra I _____, quale titolare della ditta individuale _____ con atto di citazione notificato in data 02.04.2020, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A..

L'attrice affermava di aver intrattenuto con quest'ultima, presso la filiale di Castellaneta (TA), un rapporto di conto corrente di corrispondenza, contrassegnato dal n. 27/1111, acceso in data 07.03.1995 ed esitinto a zero il successivo 04.03.14.



Per il primo contratto che regolava questo rapporto l'attrice sosteneva la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per la sua genericità o assenza di causa(Ed infatti, così si esprimeva una delle tante sentenze di merito indicate: *“Prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni nella l. 28.1.2009, n. 2, la pattuizione riferita alla commissione di massimo scoperto deve ritenersi affetta da nullità o per mancanza di causa, considerato che essa va ad aggiungersi all'interesse passivo addebitato al cliente sull'esposizione debitoria o per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 cod. civ., considerata la mancanza di parametri certi con riferimento alla base di calcolo ed ai criteri di periodicità o, ancora, per superamento della soglia degli interessi legali prevista dall'art. 1284, comma 2° cod. civ.”* TRIB. RAVENNA, 6.6.2012).

Con riferimento invece ai successivi contratti intervenuti, e cioè al contratto di adesione Business Service del 09.02.2005 ed al contratto di affidamento del 22.05.2006, l'attrice lamentava la pattuizione di un tasso di interesse debitore superiore al tasso soglia ex L.108/'96.

Infatti, come da perizia di parte, e con riferimento al primo contratto, le parti negoziavano, per lo scoperto di conto corrente, un tasso pari al 13,7500% come tale superiore al tasso soglia di riferimento del trimestre, avuto riguardo alla categoria, del 14,31%.

Analogamente per il contratto di affidamento del 22.05.2006 la soglia del fido veniva innalzata da € 15.494,00 ad €16.000,00 *“fermo il resto per quanto indicato nella concessione di apertura di credito stipulata in data 07.02.1996”*, ossia pattuendo lo stesso tasso debitore negoziato in occasione dell'affidamento originario del 07.02.1996 (14,50% entro fido e 17,50% in eccedenza), unitamente alla c.m.s dell'1%, superiore al tasso soglia, per la categoria, e trimestre di riferimento, pari al 14,07%.

Lamentava poi l'illegittimo esercizio dello *ius variandi* e mancata pattuizione di commissione istruttoria veloce e commissione disponibilità fondi

Da qui le seguenti conclusioni:

“accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità totale e/o parziale del conto corrente di corrispondenza n.27/1111 acceso in data 07.03.1995 ed estinto a zero il successivo 04.03.14, per l'addebito di c.m.s. nulle, per la pattuizione originaria di un tasso di interesse debitore superiore al tasso soglia ex L.108/'96 relativamente al contratto di adesione Business Service del 09.02.2005 ed al contratto di affidamento del 22.05.2006, per illegittima applicazione dello jus variandi, per l'errata applicazione delle valute ed addebiti delle commissioni CIV e CDF non pattuite, per l'illegittimità degli addebitati a titolo di “oneri per pagamento tardivo”;



per l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €.21.630,85 ricalcolata all'estinzione del rapporto in data 04.03.2014, giusta perizia di parte che si versa agli atti a firma del Dott. _____, corredata degli allegati facenti parte integrante del presente atto, o di quella somma maggiore o minore che risulterà giusta ed equa a seguito di ricalcolo dell'effettivo dare/avere tra le parti a mezzo espletanda CTU tecnico – contabile, oltre interessi maturati e maturandi; con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.

LA DIFESA DELLA BANCA

La Banca costituendosi eccepiva in primo luogo l'incompletezza della documentazione prodotta a sostegno della domanda di ripetizione proposta, dal momento che, per stessa ammissione di controparte, il rapporto di conto corrente veniva acceso in data 7/3/1995 ed è stato in vita sino al 4/3/2014, ma risultava mancante la documentazione afferente al periodo 7/3/1995 – 31/1/2006 (ben 11 anni!) oltre agli estratti conto di febbraio, ottobre e novembre 2006, nonché aprile e novembre 2007; come poteva desumersi da pag. 2 della relazione del consulente di parte attrice.

Eccepiva, in secondo luogo, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. nonché quella afferente agli interessi creditori maturati nel quinquennio anteriore alla suddetta data.

Nel merito escludeva che fosse indeterminata o priva di causa la CMS, posto che è chiamata a svolgere una funzione del tutto distinta da quella a cui assolve il tasso di interesse, che rappresenta invece il solo corrispettivo per l'utilizzo, in concreto della somma messa a disposizione del correntista.

Escludeva che fosse vietata la capitalizzazione trimestrale e che gli altri oneri, contrariamente all'assunto di controparte, avevano formato oggetto di regolare pattuizione.

Concludeva per il rigetto della domanda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Scambiate le note ex art. 183 VI co c.p.c. – con le quali parte attrice precisava il periodo della domanda giudiziale, ossia il ricalcolo del rapporto di c/c da dicembre 2007 all'estinzione del rapporto del 04.03.2014 – la causa veniva istruita mediante CTU contabile resa dal Dott. _____ sicché, alla udienza del 13.09.2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni e veniva trattenuta per la decisione con la concessione del termine ridotto per il deposito di memorie conclusionali e giorni venti per repliche.

MOTIVAZIONE



L'ESCLUSIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE VIETATA EX ART. 1283 C.C. CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO NUOVO REGOLANTE LO STESSO RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

Se si ha riguardo al contratto di adesione Business Service del 09.02.2005, la forma di capitalizzazione prevista è reciproca, a differenza di quella contemplata nel contratto con il quale si originava il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, ossia quello contrassegnato dal n. 27/1111 *accesso in data 07.03.1995*, nel quale invece per gli interessi creditori era prevista una forma di capitalizzazione annuale mentre per gli interessi debitori trimestrale.

Se si considera poi che per incompletezza della documentale, il ricalco operava dal dicembre 2007, la nullità ex art. 1283 che pure colpiva il primo contratto riesce irrilevante, dal momento che con il ricordato contratto del 09-02-2005 l'anatocismo vietato veniva eliminato con la previsione della reciprocità.

IL SUPERAMENTO DELLA INCOMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

Sulle due difese svolte dalla difesa convenuta è sufficiente il richiamo a quanto già osservato con l'ordinanza del 11-11-2021:

“Il ricalcolo del saldo del conto corrente dovrà essere limitato al periodo dicembre 2007 al 4-03-2014, posto che solo per questo arco di tempo ricorre la necessaria continuità contabile; come dire che il saldo esistente al 30-11-2007 non dovrà essere modificato.

L'eccezione di prescrizione appare generica; se, come sembra, gli affidamenti risultano stipulati per iscritto, solo dalla chiusura del conto decorrerebbe la prescrizione decennale e cioè dal 4-03-2014; altrimenti, e cioè in caso di mancanza di affidamento scritto, la prescrizione decennale potrà darsi calcolando a ritroso i dieci anni dalla data di notifica della citazione, primo atto interruttivo, fino alla data del versamento solutorio.

Si tratterebbe allora di ricalcolare il saldo del conto corrente: a) escludendo una prima volta solo la CMS, salva la eventuale ricorrenza della sanatoria ai sensi dell'art. 2 bis, decreto legge n. 108/2008, conv. nella legge 2/2009 e quindi con l'art. 117 bis T.U.B. (introdotto con la legge 214/2011); b) in caso di ricorrenza dell'usura denunciata, andrebbe eliminata ogni forma di remunerazione, ovviamente per il periodo in cui il tasso usurario trovava applicazione; c) se ovviamente sia esclusa l'usura, potrà ridursi il tasso superiore intervenuto nel corso del rapporto rispetto a quello pattuito qualora sia stato violato l'art. 118 del TUB...”.



La continuità concernente il periodo dicembre 2007 - 4-03-2014, in una con la intangibilità del saldo esistente al 30-11-2007, esclude la fallacia del ricalcolo del saldo e ad un tempo permette di escludere i soli addebiti colpiti da nullità di cui si ha però riscontro documentale.

L'eccezione di prescrizione decennale – versandosi in tema di ripetizione da indebito per nullità e non di interessi propriamente detti - è sempre decennale ed il *dies a quo* coincide con la chiusura del conto, posto le rimesse sono da considerare tutte ripristinatorie.

L'ESCLUSIONE DELLA RIPETIZIONE DEGLI ADDEBITI PER SPESE VARIE



Sentenza n. 2559/2023 pubbl. il 27/10/2023

RG n. 6968/2020

Repert. n. 3415/2023 del 27/10/2023

Come anche confermato dalla CTU, avendo sempre riguardo al contratto del 09-02-2005, tutti gli oneri accessori risultavano pattuiti, avendo sempre riguardo al ricalcolo che è dato effettuare ossia quello che decorre dal periodo in cui si ha completezza documentale; salvo quanto si dirà più avanti sulle CMS e sullo ius variandi.



Sentenza n. 2559/2023 pubbl. il 27/10/2023
RG n. 6968/2020
Repert. n. 3415/2023 del 27/10/2023

L'INDAGINE RESIDUALE, QUALE SVOLTA DALLA CTU



L'indagine peritale quindi, anche alla stregua dei quesiti posti dal giudice, finiva con l'incentrarsi soprattutto sulla ricorrenza o meno di una forma di usura genetica ovvero in caso di sua esclusione sulla ricorrenza di una forma di nullità della pattuizione di una CMS nulla.

L'esame della prima forma di nullità precede sul piano logico giuridico quello della seconda; infatti qualora ricorresse l'usura tutte le forme di remunerazione prevista sarebbero azzerate, compresa la CMS.

L'ESAME DELLA RICORRENZA DI UNA FORMA DI USURA GENETICA

Il CTU ravvisava l'usura nel *Contratto Adesione business del 09.02.2005* per effetto dell'indicazione di un "Tasso Effettivo Annuo" del 14,47537%, superiore al tasso soglia di riferimento pari al 14,27%.

E si trattava di tasso intra fido effettivo; le critiche avanzate dal perito della banca invece muovevano dal tasso nominale intra fido che in base al predetto contratto era attestato sul 13,75 %.

Senonchè al fine di determinare il tasso effettivo praticato occorre aver riguardo non al tasso nominale ma a quello effettivo, al lordo cioè della capitalizzazione trimestrale; il TAE, quindi, non assume rilievo puramente informativo come sostenuto dalla difesa della banca, secondo la quale tanto si evincerebbe dall'art. 6 (**Trasparenza contrattuale**) della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, il quale recita che "*Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione*".

DISTINGUO TRA TASSO INTRA FIDO E TASSO EXTRA FIDO O DI SCOPERTO ED ESAME DELLE FONTI CONTRATTUALI SUCCEDUTESI NEL TEMPO

L'altra critica alle risultanze della CTU ad opera del perito della banca convenuta fa leva sulla *disomogeneità* che si verrebbe ad istituire tra il tasso ultra fido - o per lo scoperto - e la categoria dell'apertura di credito utilizzata al fine della determinazione del tasso soglia; infatti, argomentava, nel periodo in contestazione per la determinazione del tasso medio e quindi del tasso soglia i dati relativi ai saldi negativi che andavano al di là del limite di affidamento non erano recepiti. Come dire che si finiva con l'equiparare il tasso medio dell'apertura di credito con una categoria ben diversa rappresentata dal caso in cui si dia nel corso dell'esecuzione del rapporto uno sfioramento del limite di affidamento ad opera del saldo negativo; e per la quale ipotesi i tassi tendono ad essere più alti.

Occorre precisare che le operazioni ultra fido o su scoperto vanno tenute distinte dalle operazioni intra fido; non solo nel senso che si tratta di operazioni distinte anche sul piano causale, come evidenziava la difesa anche tecnica della banca convenuta, ma soprattutto al fine della verifica della ricorrenza o meno dell'usura.



L'eventuale ricorrenza dell'usura per il tasso intra fido non necessariamente implica per le operazioni ultra fido o su scoperto; e viceversa.

Tanto si poteva dare però solo a partire dal primo trimestre del 2010, quando i decreti ministeriali individuavano un diverso tasso soglia per le operazioni su scoperto(o ultra fido) rispetto a quelle che rientravano nell'apertura di credito.

Per il periodo pregresso, e quindi per il contratto del 2005 in esame, proprio perché non c'era alcun distinguo in materia, la banca nel fissare le condizioni doveva sapere che allora il tasso soglia valeva sia per le operazioni intra fido sia per quelle extra fido; quindi anche per gli scoperti avrebbe dovuto tenersi sotto il tasso soglia.

Infine, il consulente della banca, e quindi anche la sua difesa, criticava il CTU per aver ritenuto che il tasso su scoperto indicato nel contratto del 09-02-2005 fosse da intendere come tasso intra fido mentre per il tasso ultra fido dovesse ritenersi implicitamente ancora vincolante per le parti quello del contratto di affidamento del 1996 (18,50%).

La tesi non convince del tutto, se si considera che può anche intendersi che il tasso su scoperto, pari al 13,75%, così denominato nel contratto del 2005, sia da intendere, in virtù del precedente affidamento esistente(fino a 30.000.000 di vecchie lire), come nuovo tasso ultra fido piuttosto che come tasso intra fido, in quanto intuitivamente e giuridicamente più facile da assimilare al primo.

In ogni caso risulta superato il tasso soglia di riferimento del 14,27%, se si considera che il tasso su scoperto previsto nel 2005 è del 13,75 %, che diventa come effettivo annuo del 14,48%, alla stregua della stessa lettera del contratto.

Seguendo questa diversa interpretazione, per il tasso intra fido, non essendo contemplato nel contratto del 2005, occorre rinviare alle condizioni contrattuali preesistenti ossia all'affidamento del 1996 per le quali il tasso intra fido è del 14,50%, pur sempre superiore al tasso soglia; e tanto senza considerare poi quello effettivo e il margine della commissione di massimo scoperto.

Beninteso ricorre usura genetica anche quando, come nel caso del contratto del 2005, si rinvia implicitamente al tasso fissato in precedente fonte negoziale, posto che si finisce pur sempre con il farlo rientrare nel nuovo regolamento contrattuale voluto.

ULTERIORI PUNTUALIZZAZIONI SUL CREDITO DA INDEBITO RICONOSCIUTO

Va quindi riconosciuto all'attrice un credito da indebitato, *previa eliminazione di ogni forma di remunerazione per il periodo compreso tra la data del 30.11.2007 e quella del 03.07.2013, pari ad*



euro 22.252,2 nonché previa rideterminazione degli oneri addebitati a titolo di CMS, CDF e CIV ed applicazione della fattispecie contenuta nell'art. 118 del TUB pro tempore vigente.

Infatti, con ulteriore contratto del 3-07-2013 venivano rideterminate le condizioni ed il tasso nominale annuo intra fido diveniva del 14,50%, inferiore al tasso soglia allora vigente del 16,70% (si veda comunque pagina 39 dell'elaborato peritale).

IL CTU chiariva a pagina 35 di aver accertato che la prima pattuizione post riforma, da considerarsi valida ed efficace ai fini della legittima applicazione della CDF e della CIV è quella convenuta in data 03.07.2013 (All.to n. 03).

Come dire che a partire da questa data trovavano applicazione le nuove condizioni e quindi anche le CDF e CIV; in senso quindi favorevole per la banca.

Così come, limitatamente a questo periodo, non operando l'azzeramento di ogni forma di remunerazione per l'usura, trovava limitata applicazione la riduzione del tasso *in peius* praticato dalla banca in violazione dell'art. 118 TUB.

La somma riconosciuta all'attrice è superiore, sia pure di poco, a quella indicata in citazione, ma in questa era contenuta l'espressa riserva di una condanna anche ad una somma anche maggiore, proprio per effetto dell'*espletanda* CTU.

Si tratta poi di un credito da indebito nella misura riconosciuta, posto che avendo l'attrice affermato di aver azzerato il conto a suo tempo, nonostante fosse passivo, così come precisato in citazione, va presupposto che l'attrice avesse pagato il saldo negativo del conto, ossia euro 25.931,96 + euro 205,24 (si veda comunque per una più compiuta verifica l'ultima pagina dell'elaborato peritale).

Le spese seguono giocoforza la soccombenza della banca convenuta; si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.

P.T.M.

Decidendo sulla domanda proposta dalla sig.ra L _____, quale titolare della ditta individuale _____ con atto di citazione notificato in data 02.04.2020, nei confronti della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., rigettata ogni altra domanda ed eccezione così provvede:

Accoglie in parte la domanda e dichiara la nullità della clausola, avente ad oggetto l'interesse intra fido ed extra fido, relativa al contratto del 09-02-2005/07-02-1996, per effetto dell'indicazione di un "Tasso Effettivo Annuo" del 14,47537%, superiore al tasso soglia di riferimento pari al 14,27%, nei limiti precisati in motivazione;



Sentenza n. 2559/2023 pubbl. il 27/10/2023
RG n. 6968/2020
Repert. n. 3415/2023 del 27/10/2023

Condanna la banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 22.252,29, oltre interessi legali di mora dal 2-04-2020;

Condanna la banca al pagamento delle spese processuali sopportate dall'attrice, che si liquidano, in favore del suo difensore anticipante, in euro 320,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; costo della CTU a carico della sola banca convenuta.

TARANTO, 27-10-2023

Il Giudice – dott. Claudio Casarano

